logo FiscoOggi
Image not found or type unknown

Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it)

Schede Paese

Thailandia

24 Settembre 2019

Tra le agevolazioni previste per le persone fisiche rientrano le deduzioni per la cura dei genitori e dei figli a carico

Thumbnail
Image not found or type unknown

L'ordinamento tributario tailandese si basa sull'autodeterminazione dell'imposta a debito o credito, tramite dichiarazione del reddito, liquidazione e versamento delle imposte ovvero rimborso o compensazione dell'eventuale credito d'imposta. Un soggetto passivo è qualificato residente se risiede nel territorio del Regno di Thailandia per oltre 180 giorni durante un periodo di imposta ed è tassato sui redditi ovunque prodotti. Nel caso di redditi di fonte estera l'imposizione scatta nel caso in cui questi sono introdotti in Thailandia. I soggetti non residenti sono invece tassati esclusivamente sui redditi prodotti nel territorio nazionale.

La tassazione delle persone fisiche

L'imponibile è determinato sommando tutti i redditi percepiti in denaro e in natura. Il sistema impositivo è progressivo e prevede alcune agevolazioni che vengono riconosciute ai contribuenti residenti (coloro che soggiornano nel territorio del Regno per almeno 180 giorni durante un anno, anche se non consecutivi). Tra le agevolazioni previste nei confronti dei residenti rientrano una deduzione di 60mila baht (THB) se il coniuge è a carico o non presenta una dichiarazione dei redditi in autonomia. Per le famiglie, inoltre, l'ordinamento tailandese prevede una deduzione di 30mila THB per ogni figlio a carico (fino al terzo) e un'ulteriore deduzione dello stesso importo per gli ulteriori figli nati dal 2018 in poi. Sono in vigore anche una deduzione per chi sostiene interessi passivi connessi a mutui accesi per l'acquisto della abitazione di residenza per un ammontare massimo di 100mila THB, una deduzione di ulteriori 30mila THB per le cure rese a favore dei propri genitori anziani e la deduzione per contributi erogati a favore di enti caritatevoli che, tuttavia, non possono eccedere il 10% del reddito imponibile al netto delle deduzioni. In quest'ultimo caso, la

deduzione è pari al 200% del contributo se la donazione è stata disposta a favore di determinati programmi educativi, attività culturali ed ospedali pubblici. La deduzione è duplicata nel periodo d'imposta che va dal primo gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 se è erogata a favore di istituti che si occupano di istruzione attraverso mezzi di pagamento elettronici. Inoltre, i premi di assicurazione sulla vita del contribuente possono essere dedotti sino a massimo 100mila THB, purché la polizza preveda un periodo di durata minima di 10 anni e la società assicuratrice abbia sede in Thailandia. Anche un soggetto non residente può beneficiare delle deduzioni previste per coniuge, figli e genitori, qualora questi siano residenti in Thailandia.

Gli scaglioni e le aliquote in vigore per il corrente periodo di imposta sono i seguenti:

REDDITO IMPONIBILE	**ALIQUOTA MARGINALE**
Fino a 150.000	Esenzione
Da 150.001 a 300.000	5%
Da 300.001 a 500.000	10%
Da 500.001 a 750.000	15%
Da 750.001 a 1.000.000	20%
Da 1.000.001 a 2.000.000	25%
Da 2.000.001 a 5.000.000	30%
Da 5.000.001	35%

Importi espressi in unità di bath thailandesi

I *capital gain* sono esenti da imposta se derivano dalla cessione onerosa di titoli emessi da società quotate in Thailandia e l'operazione si svolge sul mercato thailandese; altrimenti i *capital gain* sono inclusi nel computo dell'imponibile.
I dividendi e gli interessi attivi sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte pari rispettivamente a 10% e 15%, mentre per i soggetti non residenti può essere applicata una aliquota più favorevole se è stata ratificata una convenzione contro le doppie imposizioni. Le royalties concorrono alla formazione dell'imponibile per i soggetti residenti, mentre sono sottoposte ad una ritenuta alla fonte del 15% per i percettori non residenti, ovvero minore qualora sia stata ratificata una Convenzione contro le doppie imposizioni con lo Stato di residenza del beneficiario del reddito.

La tassazione delle persone giuridiche

Una persona giuridica è considerata residente se è stata costituita nel territorio del Regno e registrate presso il locale *Ministry of Commerce*. Le società residenti sono tassate sui redditi ovunque prodotti. Viceversa, i soggetti passivi non residenti sono tassati sul reddito realizzato nel Regno di Thailandia. L'imponibile è determinato dal risultato di esercizio, rettificato in applicazione delle norme che regolano la disciplina fiscale e contabile locale. In genere, le spese connesse all'attività produttiva sono deducibili, lo sono ad esempio gli interessi su prestiti, i crediti resisi inesigibili e le donazioni a favore di enti caritatevoli nel limite del 2% del risultato netto. Sono deducibili anche i tributi, con l'eccezione delle imposte sul reddito e l'imposta sui consumi. Alcuni costi non sono deducibili, tra questi le sanzioni, le penali e le sovrattasse pagate in applicazione del *Revenue Code* thailandese e i contributi erogati a favore di fondi, ad eccezione dei fondi di previdenza, e le donazioni disposte a favore di enti caritatevoli che eccedono il 2% del risultato netto dell'impresa. Le perdite possono essere riportate in avanti per cinque anni e non è ammesso il riporto all'indietro. L'aliquota varia in ragione dell'utile di periodo secondo il seguente schema:

UTILE DI PERIODO	**ALIQUOTA**
Fino a 300.000	0%
Da 300.001 a 3.000.000	15%
Da 3.000.001	20%

I *capital gain* concorrono alla formazione dell'imponibile delle persone giuridiche residenti, mentre se percepiti da soggetti non residenti sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte del 15% operata dall'acquirente, salvo l'eventuale esenzione, o aliquota inferiore, che deriva dall'applicazione di Convenzioni contro le doppie imposizioni. I dividendi pagati a un'altra società residente sono sottoposti ad una aliquota del 10%. In questo caso, i dividendi sono esenti se vengono distribuiti da una società thailandese nella quale il percettore detiene almeno il 25% delle azioni aventi diritto di voto in assemblea. I redditi derivanti da interessi corrisposti a persone giuridiche residenti sono assoggettati ad una ritenuta dell'1%. Gli interessi sono tassati con un'aliquota del 15% se sono corrisposti ai non residenti che sono stabiliti in Stati con i quali la Thailandia non ha ratificato alcuna Convenzione che preveda una minore ritenuta . Le *royalties* subiscono una ritenuta alla fonte del 3% per i residenti. Per i soggetti non residenti l'aliquota è pari a 15%, o minore qualora sia stata ratificata una Convenzione contro le doppie imposizioni con lo Stato di residenza del percettore del reddito.

L'imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi operate nel territorio thailandese e le importazioni. L'aliquota ordinaria è del 10% ma è prevista l'applicazione di una aliquota inferiore pari al 7%, al momento in vigore fino al 30 settembre 2019. L'ordinamento prevede che determinate operazioni siano assoggettate ad aliquota zero, come le cessioni di beni destinati alle esportazioni e le prestazioni di servizi fuori dal territorio nazionale, le forniture di beni e servizi rese a favore di agenzie governative, ambasciate e consolati. Inoltre, altre operazioni sono considerate esenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ad esempio i servizi di trasporto via terra; le cessioni e importazioni di prodotti agricoli e fertilizzanti e di riviste e libri; i servizi culturali, didattici e religiosi, le prestazioni rese da professionisti iscritti ad albi professionali e le cessioni di beni immobiliari. In genere, il versamento dell'imposta ha una periodicità mensile e va eseguito entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello dell'operazione di riferimento.

Dichiarazioni, obblighi strumentali, versamento delle imposte

Il periodo di imposta per le persone fisiche coincide con l'anno solare, mentre per le persone giuridiche non può superare 12 mesi e la durata deve essere indicata nell'atto costitutivo, ovvero nello statuto sociale, e deve essere autorizzato dal *Revenue Department* e dal *Business Development Department*. Le persone fisiche devono trasmettere la propria dichiarazione dei redditi e regolare il saldo a debito entro il 31 marzo dell'anno successivo al periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione. I datori di lavoro devono operare mensilmente una ritenuta alla fonte

sugli emolumenti corrisposti ai dipendenti. Per i redditi diversi da quelli assoggettati a ritenuta, il contribuente deve presentare una dichiarazione infrannuale relativa ai primi sei mesi del periodo di imposta e corrispondere il debito emergente entro il 30 settembre del periodo di imposta in corso. I coniugi possono scegliere per la presentazione congiunta o disgiunta della dichiarazione e l'opzione può essere adottata anche per singole fattispecie di reddito.

Le persone giuridiche devono presentare una dichiarazione intermedia decorsi i primi sei mesi dall'inizio dell'esercizio sociale e versare un acconto pari alla metà della stima dell'imponibile relativo all'anno in corso. La trasmissione ed il versamento della prima *tranche* dell'imposta definitiva e dell'acconto stimato sul periodo intermedio considerato (*i.e.* i primi sei mesi) devono avvenire entro 2 mesi dal semestre dell'anno di imposta in corso. Gli oneri relativi alla dichiarazione e al versamento del saldo annuale devono essere assolti contestualmente entro 150 giorni dalla chiusura del periodo di imposta. Nel caso si configurino i presupposti, l'Amministrazione competente riconosce il credito per l'eventuale maggiore imposta versata e determinata durante il primo semestre del periodo.

Capitale: Bangkok
Lingua ufficiale: thailandese
Moneta: baht (*THB*)
Forma istituzionale: monarchia parlamentare

Principali trattati stipulati con l'Italia

Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Bangkok il 22.12.1977 ed entrata in vigore il 31.5.1980.

Fonti informative

Ministero delle Finanze thailandese

di
Francesca Santini

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/schede-paese/articolo/thailandia